



Decreto n. 218/DEC

Aosta, 26 MAG. 2020

Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta e l'istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi;
- VISTI gli articoli 2, 3, 4, 38, 39, 40 e 40 bis dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta;
- VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante "*Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*", in particolare l'articolo 11, comma 14;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni;
- VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;

- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE sulla libera circolazione delle persone, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 32;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*” e in particolare l’art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
- VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013*” e in particolare l’articolo 7;
- VISTO il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*” convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44, recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTA la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;
- VISTA la legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, recante norme concernenti l’istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l’immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche;

- VISTA la legge regionale 17 aprile 1990, n. 14, recante norme concernenti il reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali;
- VISTA la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;
- VISTA la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella Regione;
- VISTA la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, recante disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico;
- VISTA la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante "*Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta*";
- VISTA la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, recante la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 38, commi 2, 3 e 3-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";
- VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante "*Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", come integrato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante "*Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2*";
- VISTO l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*",

	ed in particolare il comma 7;
VISTO	il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “ <i>Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca</i> ”;
VISTO	il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “ <i>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19</i> ” e, in particolare, l’art. 87, comma 5;
VISTO	il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “ <i>Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</i> ” e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera t);
VISTO	il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “ <i>Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato</i> ” e, in particolare, l’art. 4;
VISTO	il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, Sezione scuola, per il triennio 2016-2018;
VISTO	il decreto del Ministero dell’Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, concernente l’indizione di una procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune;
VISTO	l’articolo 15 decreto Ministero dell’Istruzione n. 497/2020, che fa salve le competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d’Aosta;
RILEVATO	che la procedura di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione n. 497/2020 è stata bandita a livello nazionale ma è organizzata su base regionale e che la stessa è finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento;
RILEVATO	che la procedura di cui al presente bando viene indetta in concomitanza con quella nazionale di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione n. 497/2020, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 861/1975;
RILEVATO	inoltre, che l’abilitazione all’insegnamento è un titolo facente parte dello stato giuridico del personale docente normato a livello nazionale e che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 861/1975, nella Regione autonoma Valle d’Aosta al personale appartenente ai ruoli regionali si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera, le norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato;
SENTITE	le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali;
SENTITA	la Sezione verticale del Consiglio scolastico regionale per i problemi del personale direttivo e docente, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55;
VISTA	l’ordinanza dell’Assessore competente in materia di istruzione, prot. n. 6775/ss in data 22 maggio 2020, recante le modalità per la composizione e la nomina delle commissioni di valutazione delle procedure straordinarie, per titoli ed esami, l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno nelle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d’Aosta e per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di

VISTA	secondo grado su posto comune; la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti locali del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”, e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
VISTA	le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;
SU PROPOSTA	del dirigente del Dipartimento Sovrintendenza agli studi dell’Assessorato all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili;
D’INTESA	con l’Assessore competente in materia di istruzione

## DECRETA

### Articolo 1 (Indizione)

1. In concomitanza con la corrispondente procedura straordinaria bandita con decreto del Ministero dell’Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, è indetta una procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso all’abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado che si impartiscono nelle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, elencate nell’allegato A. Sono escluse le classi di concorso ad esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti, e segnatamente le classi di concorso A-29 e A-66, nonché quelle i cui insegnamenti non sono impartiti nelle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.
2. La Sovrintendenza agli studi è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale.

### Articolo 2 (Requisiti di ammissione)

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto è riservata ai soggetti, ivi compresi i soggetti che partecipano alla procedura di cui all’art. 1, comma 2 del medesimo decreto-legge che, congiuntamente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura indetta dal Ministero dell’Istruzione con decreto n. 497/2020, posseggono i seguenti requisiti:
  - a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, in qualunque grado di istruzione, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre

annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

- b. hanno svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c);
  - c. posseggono il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero posseggono i titoli di studio previsti per la fase transitoria dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con riferimento alle classi di concorso a posti nei licei musicali relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, secondo quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella.
2. I docenti di ruolo delle scuole statali o dipendenti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta possono partecipare alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 1, lettera b), purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c);
  3. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se prestato, anche cumulativamente:
    - a. presso le istituzioni statali, regionali e paritarie;
    - b. nell'ambito dei percorsi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2.
  4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura indetta dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 497/2020. La riserva si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura ovvero, in caso di diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento dall'elenco di cui all'art. 9.
  5. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte della Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico. In caso di carenza degli stessi, la Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura stessa.

### Articolo 3

*(Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione)*

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per una sola classe di concorso per la quale posseggono il requisito di accesso, ai sensi dell'art. 2.
2. Non possono presentare domanda di ammissione alla procedura di cui al presente decreto coloro che presentano domanda per la corrispondente procedura indetto dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 497/2020, o analoga procedura indetta dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. La violazione di tale disposizione comporta l'esclusione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b.
4. I candidati presentano l'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso il sistema informativo ISON. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
5. L'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale tramite ISON deve essere presentata a partire **dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020**.
6. Per procedere alla compilazione della domanda, occorre registrarsi nell'apposito programma. Il candidato che si è già registrato per altri concorsi del Comparto unico regionale nel sito istituzionale della Regione nell'anno 2017 può utilizzare le credenziali in suo possesso. Per la registrazione occorre:
  - a) collegarsi al sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) - sezione concorsi docenti – concorsi 2020 – procedura straordinaria per esami e selezionare l'icona relativa alla domanda on line;
  - b) accedere alla pagina di registrazione attraverso l'apposito link “PAGINA DI REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici dell'utente che utilizzerà il programma (N.B.: il cognome ed il nome devono essere quelli del candidato che si iscriverà alla procedura concorsuale). E' indispensabile scrivere correttamente l'indirizzo email e non inserire una PEC, per ricevere le credenziali di accesso. A seguito di questa operazione il programma invia una email con le credenziali provvisorie per accedere all'area privata riservata all'iscrizione alla procedura concorsuale. In caso di mancata ricezione dell'email, si consiglia di verificare anche nella posta indesiderata/spam se l'email è pervenuta;
  - c) cliccare su AREA PRIVATA per riposizionarsi sulla pagina iniziale di Login e inserire le credenziali ricevute. Al primo accesso il sistema chiede la personalizzazione della password: inserire quella ricevuta via email nella casella “Vecchia password” e la nuova password personalizzata in “Nuova password” riscrivendola in “Conferma password” (per accertarsi che sia stata scritta correttamente), quindi cliccare sul bottone “Salva”.
7. Per la compilazione della domanda occorre:
  - a) collegarsi al sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) - sezione concorsi docenti – concorsi 2020 – procedura straordinaria per esami, selezionare l'icona riferita alla domanda on line ed accedere alla procedura di iscrizione utilizzando le proprie username e password, entrare nella sezione “utente” per completare e/o verificare i propri dati anagrafici;
  - b) entrare nella sezione “concorsi” e selezionare la procedura concorsuale in oggetto;
  - c) compilare il modulo di iscrizione on-line in tutte le sue parti; il candidato può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, utilizzando i bottoni “compila” e “salva”;
  - d) occorre cliccare, nel menù a sinistra, su “conferma e invio” una volta terminata la compilazione, al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Il candidato riceve un'email di conferma di avvenuta iscrizione.

8. Nel caso di inserimenti errati, il candidato può richiedere l'annullamento della domanda presentata, utilizzando le richieste di assistenza. Se l'ufficio accoglie tale richiesta, il candidato troverà l'icona per procedere all'annullamento sotto alla scritta "Annulla".
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
  - a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
  - b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
  - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
  - d) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico e, eventualmente, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti alla Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico;
  - e) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sovrintendenza agli studi - Segreteria, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovrintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove della procedura. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sovrintendenza agli studi - Segreteria oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
  - f) la procedura per la quale avendone i requisiti intende partecipare;
  - g) il titolo di accesso alla classe di concorso, conseguito entro il termine di presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'amministrazione competente entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla corrispondente procedura indetta dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 497/2020, per poter essere ammessi con riserva;
  - h) il servizio il cui possesso è requisito di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e commi 2 e 3, con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato;



- i) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
10. Tutti i titoli e i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della corrispondente procedura indetta dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 497/2020.
11. Il candidato deve allegare alla domanda la ricevuta del versamento di un contributo di segreteria, non rimborsabile, dell'importo di euro 15,00 (quindici/00), intestato a Regione autonoma Valle d'Aosta, con la seguente causale di versamento: procedura straordinaria esami – indicare nome e cognome e il codice fiscale del candidato che partecipa al concorso e la classe di concorso per cui concorre. Il versamento può avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrente bancario dell'Amministrazione regionale codice IBAN: IT 67 Q 02008 01210 000003867729.
12. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Sul sito [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) - sezione concorsi docenti – concorsi 2020 – procedura straordinaria per esami sono rese disponibili le istruzioni per la compilazione della domanda.
13. La Sovrintendenza agli studi non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### Articolo 4

##### *(Cause di esclusione dalla procedura)*

1. Non sono ammessi alla procedura:
- coloro che non abbiano presentato la domanda con le modalità di cui all'articolo 3 e coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
  - coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura indetta dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 497/2020, o analoga procedura indetta dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
  - coloro che non abbiano fornito tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura.

#### Articolo 5

##### *(Calendario delle prove)*

1. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Della pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione sul sito internet del Ministero, nonché sul sito internet della Sovrintendenza agli studi ([www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) - sezione concorsi docenti – concorsi 2020 – procedura straordinaria per esami). L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dalla Sovrintendenza agli studi – Segreteria almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato all'Albo e sul sito [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) - sezione concorsi docenti – concorsi 2020 – procedura straordinaria per esami. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura.
3. La vigilanza durante le prove è affidata dalla Sovrintendenza agli studi agli stessi membri della commissione di valutazione, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dalla Sovrintendenza. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, la Sovrintendenza agli studi istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
4. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.

Articolo 6  
(Commissione)

1. La commissione preposta alla procedura è nominata con decreto del Sovrintendente agli studi, secondo le modalità definite e nel rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 497/2020, e con l'ordinanza assessorile n. 6775/ss in data 22 maggio 2020.

Articolo 7  
(Articolazione della procedura)

1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste in una prova scritta della durata di 60 minuti.
2. In relazione ai quesiti si rimanda integralmente a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Istruzione n. 497/2020.

Articolo 8  
(Prova scritta)

1. La prova scritta, computer based, è composta da 60 quesiti a risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 60 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ha per oggetto il programma di cui all'allegato A, in cui sono riportate le parti dei programmi relativi al concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della prova scritta, come modificati ai sensi dell'art. 1, commi 9 lettera d) e 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa.
2. La prova è costituita da 60 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:
  - a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso: 40 quesiti;
  - b. competenze didattico/metodologiche: 20 quesiti.
3. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.
4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto,

ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dalla procedura.

5. Le prove non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
6. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42/60.

#### Articolo 9

##### *(Elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione)*

1. La commissione, preso atto e verbalizzato il risultato della prova scritta, procede alla compilazione di elenchi non graduati, distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi i soggetti che hanno conseguito alla prova di cui all'art. 8 il punteggio minimo di 42 punti su 60. Gli elenchi non graduati, approvati con decreto dal dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, sono pubblicati nell'albo e sul sito internet [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) - sezione concorsi docenti – concorsi 2020 – procedura straordinaria per esami.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono inseriti nell'elenco non graduato di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e acquisiscono l'abilitazione al compimento di quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lettera c), del predetto decreto-legge, a decorrere dall'anno scolastico 2020/21, su tutto il territorio nazionale.
3. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto a essere assunti alle dipendenze della Regione autonoma Valle d'Aosta.

#### Articolo 10

##### *(Ricorsi)*

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

#### Articolo 11

##### *(Informativa sul trattamento dei dati personali)*

1. Ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo cd. "GDPR" e del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima ed avverrà con l'ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta, contattabile all'indirizzo pec: [segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it).
3. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: [privacy@pec.regione.vda.it](mailto:privacy@pec.regione.vda.it) (per i

titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: [privacy@regione.vda.it](mailto:privacy@regione.vda.it). con una comunicazione avente la seguente intestazione “all’attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.

4. I dati sono trattati dal personale della Sovrintendenza agli studi e della Struttura organizzativa del Personale scolastico.
5. Il conferimento di tali dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i caratteri della indispensabilità in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
6. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilità dei dati nonché di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo [pec\\_segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:pec_segretario_generale@pec.regione.vda.it).

Articolo 12  
(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca.

Articolo 13  
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR della Valle d’Aosta).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Renzo Testolin



**Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione  
nella scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune**

## **ALLEGATO A**

### **ELENCO CLASSI DI CONCORSO IMPARTITE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

<b>Classi di concorso</b>
A-01 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
A-08 – Discipline geometriche, architettura, design dell'arredamento e scenotecnica
A-09 – Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche
A-10 – Discipline grafico-pubblicitarie
A-11 – Discipline letterarie e latino
A-12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A-13 – Discipline letterarie, latino e greco
A-14 – Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche
A-15 – Discipline sanitarie
A-17 – Disegno e storia dell'arte
A-18 – Filosofia e scienze umane
A-19 – Filosofia e storia
A-20 – Fisica
A-21 – Geografia
A-22 – Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado
A-24 – Lingua e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Francese
A-24 – Lingua e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Inglese
A-24 – Lingua e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Tedesco
A-25 – Lingua francese nella scuola secondaria di I grado
A-25 – Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado
A-25 – Lingua tedesca nella scuola secondaria di I grado
A-26 – Matematica
A-27 – Matematica e fisica
A-28 – Matematica e scienze
A-30 – Musica nella scuola secondaria di I grado
A-34 – Scienze e tecnologie chimiche

<b>Classi di concorso</b>
A-37 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
A-40 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
A-41 – Scienze e tecnologie informatiche
A-42 – Scienze e tecnologie meccaniche
A-45 – Scienze economico-aziendali
A-46 – Scienze giuridico-economiche
A-47 – Scienze matematiche applicate
A-48 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A-49 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado
A-50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche
A-51 – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie
A-54 – Storia dell'arte
A-55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado
<i>Canto</i>
<i>Chitarra</i>
<i>Clarinetto</i>
<i>Flauto</i>
<i>Percussioni</i>
<i>Pianoforte</i>
<i>Saxofono</i>
<i>Tromba</i>
<i>Violino</i>
A-56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado
<i>Chitarra</i>
<i>Clarinetto</i>
<i>Flauto</i>
<i>Percussioni</i>
<i>Pianoforte</i>
<i>Saxofono</i>
<i>Tromba</i>
<i>Violino</i>
<i>Violoncello</i>
A-60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
A-64 – Teoria, analisi e composizione
B-02 – Conversazione in lingua straniera – Inglese
B-02 – Conversazione in lingua straniera – Tedesco
B-03 – Laboratori di fisica
B-12 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
B-14 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
B-15 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
B-16 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
B-17 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
B-23 – Laboratori per i servizi socio-sanitari